

Credito d'imposta Transizione 5.0

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese:

- con sede legale e/o operativa attiva in Italia;
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale di determinazione del reddito;
- in regola con il DURC;
- che rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- che non si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- che negli anni 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

I requisiti di cui sopra devono essere mantenuti fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono agevolabili i **progetti di innovazione** avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31/12/2025 **aventi ad oggetto gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi (c.d. investimenti trainanti), strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, **a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici** (oggetto di certificazione ex ante e ex post):

- **della struttura produttiva** non inferiore al **3%**
- **dei processi** interessati dall'investimento non inferiore al **5%**.

Tra i beni immateriali 4.0 di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, rientrano anche:

- i **software**, i **sistemi**, le **piattaforme** o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il **monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici** e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i **software relativi alla gestione di impresa** se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei progetti di innovazione, che conseguono una riduzione dei consumi energetici, **sono inoltre agevolabili**:

A) Investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (c.d. investimenti trainati), anche a distanza, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Tali beni, che entrano **in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione**, possono essere localizzati:

- sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva;
- su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva;
- nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva (in tal senso si rimanda all'art. 30 comma 1 lett.a) numero 2 del Decreto Lgs n.199/2021);

La produzione massima attesa dell'impianto non deve eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Sono agevolabili le spese relative a:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i servizi ausiliari di impianto;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è previsto un costo massimo ammissibile calcolato in euro/kW. Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW secondo specifici parametri.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di **energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici** di cui all'art 12, c.1, lett.a), b), c) del D.L. 181/2023:

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%. In tal caso l'impianto concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 120%.
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad etero giunzione
- di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%. In tal caso l'impianto concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 140%.

I beni di cui in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

B) Spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni trainati e trainanti e fino ad un massimo di euro 300.000,00, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni:

- i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

- i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- le ITS Academy negli ambiti green e digitale.

I percorsi di formazione, effettuati anche nella modalità a distanza, devono avere una durata non inferiore a 12 ore.

I percorsi di formazione prevedono lo **svolgimento di uno o più moduli** negli ambiti formativi ammessi a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso:

- **almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli ammesse alle lettere da A1 ad A4** per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;
- **almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli ammessi alle lettere da B1 a B4** per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

Attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi.

- A.1. Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all'interno della strategia aziendale
- A.2 Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell'energia
- A.3 Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l'efficienza energetica e il risparmio energetico
- A.4 Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)
- A.5 Manutenzione degli impianti
- A.6 Identificazione delle esigenze energetiche e gestione energetica delle strutture
- A.7 Concetti introduttivi inerenti all'efficienza energetica, al risparmio energetico e alle energie rinnovabili
- A.8 Esecuzione di simulazioni energetiche
- A.9 Processi, modelli e sistemi impiantistici innovativi per l'efficientamento energetico degli impianti e dei siti produttivi
- A.10 Progettazione di misure energetiche passive
- A.11 Progettazione e installazione di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
- A.12 Stakeholders della gestione dell'energia e relazioni di cooperazione

Attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

- B.1 Integrazione digitale dei processi aziendali
- B.2 Cybersecurity
- B.3 Business data analytics
- B.4 Intelligenza artificiale e Machine learning
- B.5 Robotica avanzata e collaborativa
- B.6 Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- B.7 Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
- B.8 Simulazione e sistemi cyber-fisici
- B.9 Internet delle cose e delle macchine

B.10 Cloud e fog computing

B.11 Interfaccia uomo-macchina

B.12 Blockchain

Sono ammissibili le seguenti spese:

- spese relative ai formatori;
- costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione.

Ulteriori requisiti del progetto di innovazione:

- deve essere **avviato dal 1° gennaio 2024**: rileva la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
- deve essere **completato entro il 31/12/2025**: rileva la data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone:
 - per gli investimenti trainanti, secondo le regole dettate dall'articolo 109 TUIR
 - per gli investimenti relativi alle fonti rinnovabili, alla data di fine lavori
 - per gli investimenti aventi ad oggetto l'attività di formazione, alla data di sostenimento dell'esame finale
- sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati
- gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo,
- per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Progetti di innovazione esclusi ex art.17 Reg. UE 285/2020:

Non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:

- di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

- di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile.

L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

- non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa;
- hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

- per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto un'estensione della sua durata di vita;
- per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

- non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati
- generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione "Pollutant Release and Transfer Registers" (PRTR).

e) **progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti** se:

- a) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- b) sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

CONSUMI ENERGETICI

RIDUZIONE

La riduzione dei consumi energetici, riproporzionata su base annuale, è calcolata:

- **con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente** a quello di avvio di effettuazione degli investimenti
- **con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione** rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento
- rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad **oggetto investimenti in più di un processo produttivo**
- tramite una **stima** operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati nell'esercizio precedente per la misurazione diretta
- per le **imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione**, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
- **per le imprese di nuova costituzione**: con riferimento a uno **scenario controfattuale** individuando:
 - rispetto a ciascun investimento nei beni ammessi, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione
 - la media dei consumi medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento
 - la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui al punto precedente.

Certificazione della riduzione dei consumi energetici

- **ex ante**: idonea a certificare la riduzione dei consumi energetici **consequibili** tramite gli investimenti da effettuare. Tale certificazione contiene informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.
- **ex post**: si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle

informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

Le certificazioni, per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo ne attestano anche i requisiti.

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.
- Gli investimenti devono garantire il rispetto del principio del DNSH.

Perizia tecnica asseverata:

- le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, devono essere comprovati da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato
- relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato
- per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
-

TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DI STANZIAMENTO

Credito d'imposta commisurato all'importo dell'investimento e alla percentuale di risparmio conseguita, pari a:

Per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni di euro:**

- **35%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 3\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 5\%$**
- **40%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 6\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 10\%$**
- **45%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 10\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 15\%$**

Per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e **fino a 10 milioni di euro:**

- **15%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 3\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 5\%$**
- **20%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 6\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 10\%$**

- **25%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 10\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 15\%$**

Per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e **fino a 50 milioni di euro**:

- **5%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia 3% , o in alternativa, dei processi sia $\geq 5\%$**
- **10%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 6\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 10\%$**
- **15%** delle spese ammissibili qualora **la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva sia $\geq 10\%$, o in alternativa, dei processi sia $\geq 15\%$.**

Sono riconosciute in aumento del credito d'imposta:

- le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per adempiere agli obblighi di certificazione della riduzione dei consumi energetici per un importo non superiore a euro 10.000,00;
- per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile per un importo non superiore a 5.000 euro. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24, decorsi 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del credito utilizzabile da parte del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione.
- non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP;
- non deve eccedere l'importo concesso dal MIMIT;
- è ridotto o revocato del tutto qualora:
 - entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria;
 - fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione
 - i beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo non entrino in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione
 - vengano a mancare uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione
 - mancato rispetto del vincolo del DNSH



- è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il progetto di innovazione è completato
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Le risorse messe a disposizione, a valere sui fondi europei Repower EU, ammontano a euro 6,3 miliardi.

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta 5.0 è una misura a carattere generale e non costituisce aiuto di stato. Divieto di cumulo con il credito d'imposta ZES, credito d'imposta ZLS e con il credito d'imposta beni strumentali 4.0.

Amnesso il cumulo con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.

ITER

Con Decreto Direttoriale del 6 agosto 2024 è stato disposto che **a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 agosto 2024 è possibile presentare:**

- **la comunicazione preventiva** diretta alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0";
- **la comunicazione di conferma relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.**

Con **Decreto Direttoriale dell'11 settembre 2024** è stato disposto che **a partire dalle ore 12.0 del giorno 12 settembre 2024 è possibile presentare le comunicazioni per il completamento** del progetto di innovazione.

Presentazione della domanda:

- 1) **Comunicazione preventiva:** le imprese presentano al GSE una comunicazione preventiva, corredata della certificazione ex ante, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'impresa beneficiaria e la certificazione ex ante. (fase di prenotazione delle risorse).
- 2) **Prenotazione del credito:** Il GSE dopo aver verificato il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica l'importo del credito prenotato. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili.
- 3) **Comunicazioni periodiche:** l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato, presenta una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti trainati e trainanti, contenente gli estremi delle fatture;
- 4) **Conferma o rideterminazione del credito prenotato:** entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al punto precedente, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazione dalle quali si abbia



evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato.

- 5) **Comunicazione di completamento:** a seguito del completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati, l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal DNSH, la certificazione ex post e gli attestati comprovanti il possesso della perizia di interconnessione nonché della certificazione dei costi.
- 6) **Determinazione del credito:** entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.
- 7) **Utilizzo del credito:** decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, le imprese possono procedere alla compensazione del credito.

Tutte le comunicazioni trasmesse dall'impresa sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica "Transizione 5.0", accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Oneri documentali: le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alla normativa di riferimento.

La misura è disciplinata dall'articolo 38, D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2024.

LINK E CONTATTI

LINK NORMATIVA DI RIFERIMENTO

<https://mimit.gov.it/it/notizie-stampa/mimit-dl-pnrr-al-via-transizione-5-0-6-3-miliardi-per-la-sfida-green-e-digitale-delle-imprese>